81.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di ratifica n. 1587 (Arti- coli, articoli aggiuntivi e ordini del gior- no)	1495	Mozione, risoluzioni, interpellanze e interro- gazioni (Annunzio)	1533
Disegno di legge di conversione n. 1549:		Presidente del Consiglio dei ministri (Tra- smissione di documenti)	1532
(Articolo unico)	1517	·	
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	1518	Proposta di inchiesta parlamentare (Annun-	. =
(Articoli del relativo decreto-legge)	1522	zio)	1531
(Emendamenti, articolo aggiuntivo e or- dine del giorno)	1525	Proposte di legge: (Annunzio)	1531
Documenti ministeriali (Trasmissione)	1533	(Assegnazione a Commissioni in sede rele- rente)	1531
Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 1992	1531	Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	1531

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 153. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA CON 17 PROTOCOLLI ALLEGATI E CON ATTO FINALE CHE CONTIENE 33 DICHIARAZIONI, FATTO A MAASTRICHT IL 7 FEBBRAIO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1587)

ARTICOLO I DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA NEL TESTO DELLA COM-MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sull'Unione europea con 17 Protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

- 1. La Repubblica italiana, facendo uso della facoltà prevista dall'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, fa riserva di considerare:
- a) l'articolo J.1, comma 2, del trattato di Maastricht integrato come segue: « Tutto ciò in conformità dell'articolo 11, parte prima e seconda, della Costituzione italiana, nonché con la Carta delle Nazioni Unite ».
- b) l'articolo J.3, comma 5, dello stesso trattato integrato come segue: « Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un'azione comune e qualunque misura di recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio non potrà in nessun modo essere incompatibile o trovarsi per

i suoi effetti in contrasto con l'articolo 11, prima e seconda parte, della Costituzione italiana e con i principi materiali fondamentali che in esso hanno trovato espressione, nonché con la Carta delle Nazioni Unite.

1. 01. Fava, Manisco, Galante, Trabacchini, Bertezzolo, Crippa, Ingrao.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA NEL TESTO DELLA COM-MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto stabilito dall'articolo R, comma 2.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. L'articolo J.1, comma 2, del Trattato deve essere interpretato in conformità all'articolo 11, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché con la Carta delle Nazioni Unite. Conseguentemente non potranno trovarsi in contrasto con tali disposizioni qualsiasi presa di posizione o azione italiana, previste in applicazione di un'azione comune, e qua-

lunque misura di recepimento sul piano nazionale italiano delle decisioni prese dal Consiglio ai sensi dell'articolo J.3, comma 5, del Trattato.

2. 01.

Colaianni, Senese, Finocchiaro Fidelbo, Marri, Ingrao, Ghezzi, Calzolaio, Rodotà, Longo, Guidi, Lorenzetti Pasquale, Vozza.

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA NEL TESTO DELLA COM-MISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO, AL QUALE NON SONO STATI PRESENTATI EMENDAMENTI

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera.

premesso che:

la volontà di costruire l'Europa ha trovato coerente dimostrazione nelle votazioni di tutti gli strumenti europeistici, dal Trattato di Roma allo SME e agli atti successivi, per ricercare una funzione e un ruolo europeo in un nuovo ordine che sino ad oggi è mancato;

è sempre stata auspicata una unità europea che fosse pilota dell'integrazione non solo economica e delle necessarie aggregazioni, rafforzando i legami interni attraverso il completamento del Mercato unico e di una articolata Unione economica e monetaria; per questo sono state richieste le revisioni istituzionali per poteri più incisivi alla Commissione esecutiva e al Parlamento eu-

ropeo e una proiezione politica diversa, in correlazione alle mutate condizioni dell'Europa orientale e alle nuove strategie;

il traguardo dell'unione politica deve raggiungersi attraverso una Confederazione degli Stati europei, perché mai come oggi le vicende del continente europeo passano attraverso il rispetto e la esaltazione della Storia, delle tradizioni delle nazionalità, così come attraverso il coordinamento degli interessi economici, sociali e finanziari dei singoli paesi europei;

l'attuazione di tale finalità si persegue tenendo conto dei nuovi confini, delle nuove realtà e aspirazioni di tutti i popoli nel rivedere trattati ingiusti, a loro imposti, e recuperare così la propria sovranità e indipendenza, in modo da giungere agli appuntamenti definitivi europei nelle condizioni di parità; riconfermando l'indispensabile quadro per la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, insistendo nella validità delle già sperimentate forme di associazioni regionali, con convenzioni speciali tra i paesi dell'Europa occidentale e i paesi dell'Europa centro-orientale, per impostare sin da ora e per l'avvenire il più vasto e completo accordo internazionale europeo con i paesi dell'Europa dell'est;

su un piano istituzionale è stato giustamente posto il problema di rivedere i poteri legislativi e di controllo della Commissione esecutiva e del Parlamento europeo in una riforma delle istituzioni comunitarie che deve essere capace di interpretare le trasformazioni in atto per uno sviluppo giusto ed equilibrato del mercato interno e della unità economica e monetaria, con particolare attenzione al quadro sociale, respingendo ogni tentativo, oggi drammaticamente presente, di sopraffazioni da parte di un paese comunitario contro gli altri, con immense speculazioni finanziarie;

è stato altresì prospettato a suo tempo un memorandum contenente strate-

gie e programmi per attuare la volontà espressa dai cittadini appoggiando il referendum di indirizzo per il Parlamento europeo; anche per una comune politica estera europea, per introdurre il voto di maggioranza nell'elezione del Presidente del Consiglio, per prevedere una intesa associativa con i paesi dell'EFTA, per fissare i principi onde realizzare uno spazio giuridico europeo basato sulla democrazia rappresentativa e partecipativa, così come sul riconoscimento delle identità nazionali, con forme più intense di collaborazione culturale, economica e scientifica e per valorizzare in questo quadro il Consiglio d'Europa e l'UEO, anche qui contro ogni forma di direttorio, ma per ripristinare una vera comunità europea della difesa:

così si realizza l'idea europea. L'idea di una Europa che però non sia soltanto una zona di mero scambio, una area legata solo da interessi economici, ma una unione di Stati diversi e sovrani che trovino insieme la forza e la volontà di darsi una politica comune, una unità di intenti e leggi che garantiscano che « la politica » non sia dominata dalla economia, quale sistema fine a se stesso. Il Trattato di Maastricht, nella sua formulazione astratta, ricerca una strada di più salda coesione politica, in quanto vuole ampliare le competenze della Comunità nei vari settori della politica economica, monetaria, dello spazio sociale. della politica industriale, della formazione professionale, della cultura, della sanità, della tutela dei consumatori, delle reti transeuropee di trasporti, telecomunicazioni ed energia, della cooperazione della sviluppo, politica ra e della sicurezza comune. Ma ci si avvicina a Maastricht in una situazione di crisi totale, di impreparazione e di emergenza tale da dover rivedere tutti i problemi dell'adesione italiana al Trattato, in quanto siamo in condizioni fallimentari e disastrose che colpiscono direttamente gli interessi del popolo italiano:

questo è avvenuto per colpa grave del sistema e dei governi che ci hanno condotto ormai verso il precipizio. Il debito pubblico che supera del doppio il limite posto dalle clausole di Maastricht nel rapporto con il PIL ci pone fuori automaticamente dall'Unione monetaria; la nostra vicenda economico-finanziaria che ci riduce in condizione di netta inferiorità nei confronti degli altri paesi della Comunità e relegati agli ultimi gradi della competitività internazionale; e la esplosione della criminalità organizzata ha fatto sì che le inchieste del Parlamento europeo ci abbiano giudicato come « culla del crimine » mentre il sistema politico italiano ormai asfittico e caduto definitivamente persino nel degrado morale ci riconduce al discorso di fondo che l'Italia non è più sullo stesso piano degli altri paesi europei;

questa è una constatazione, certamente essenziale, per comprendere, anche sotto questo aspetto, che per le importantissime deliberazioni sul Trattato di Maastricht non è sufficiente rivolgersi alla classe politica, ormai giudicata dimissionaria e comunque delegittimata, ma occorre direttamente appellarsi al popolo sovrano;

sono gravi le responsabilità per questo stato di inferiorità, causato dalla classe dirigente politica e dal sistema partitocratico, confrontando l'esistente con gli altri popoli europei, ricordando che da parte della Comunità l'Italia ha dovuto subire diffide ultimative e che il nostro Governo oggi continua a richiedere immensi sacrifici in ogni settore della vita nazionale ai cittadini, senza peraltro trovare una soluzione alla crisi;

non si può dunque parlare di ratifica del Trattato di Maastricht senza avere posto completamente il problema delle riforme e del rinnovamento istituzionale che possa rendere pronta la Nazione italiana, con una partecipazione diretta delle categorie, ad affrontare, nella pari dignità e uguaglianza di diritti, tutte le questioni che vengono proposte per la creazione dell'Europa unita;

se è dunque vero che il Trattato di Maastricht determina innanzitutto un primo problema di carattere costituzionale che riguarda la limitazione della nostra sovranità, perché deve essere affermata in assoluto la parità dello Stato italiano con gli altri Stati europei, il Governo deve assumere l'impegno che, definitivamente cancellati gli accordi di Yalta, debbano ritenersi annullate le conseguenze della seconda guerra mondiale, così come è avvenuto per tutti quanti gli altri Stati europei, dai paesi balticì alla Germania, ai paesi dell'Europa orientale;

l'Italia deve quindi ridiscutere il problema dei suoi confini orientali, con la richiesta di restituzione dell'Istria e della Dalmazia, atteso che peraltro non esistono più né gli equilibri politici del nostro continente, né giuridicamente su un piano internazionale la Jugoslavia, che non è più interlocutore, né titolare di qualsiasi diritto e rapporto internazionale; sono da ritenersi così decaduti sia il Trattato di pace del 1947, sia quello di Osimo del 1975;

A) Ancora in termini costituzionali:

- A.1) la ratifica del Trattato di Maastricht comporta scelte correttamente definite « epocali » per l'intera Nazione e determinanti per il nostro futuro;
- A.2) il Trattato comporta la « devoluzione di competenze dal piano nazionale a quello europeo in settori fondamentali, quale è la moneta, la sicurezza interna, la politica estera e in prospettiva la difesa »:
- A.3) il Trattato definisce tale processo di trasferimento della sovranità, nell'ambito della costruzione del nuovo organismo politico, come « irrevocabile ed omnicomprensivo », tanto da imporre scadenze prefissate sino al 1999;
- A.4) con tale Trattato pertanto avverrà una sostanziale devoluzione di sovranità economica e politica dall'Italia ad un nuovo organismo internazionale, quale dovrà essere l'Unione europea prevista quale esito finale del processo. In partico-

lare – con la ratifica – lo Stato si obbliga a trasferire al sistema delle Banche centrali prima e alla Banca centrale europea (BCE) poi, fondamentali prerogative sovrane in ordine al controllo dei flussi monetari, ed infine alla stessa emissione della moneta con la rinuncia da parte della Repubblica italiana ad emettere ed avvalersi di una propria moneta nazionale;

- A.5) la perdita della sovranità in ordine ad una delle prerogative essenziali di qualsiasi Stato, quella monetaria, comporta certamente di per sé una grave perdita di sovranità politica;
- A.6) tramite la BCE la competenza a stabilire gli indirizzi strategici della politica economica dei singoli Stati nazionali non spetterebbe più ai singoli governi e parlamenti, ma alla Commissione, organo nei confronti del quale non esistono strumenti di controllo diretto, ma unicamente procedure indirette e mediate di consultazione e ricorso ad altre istanze comunitarie:
- A.7) anche in altri settori di fondamentale importanza e rilevanza per la vita dei cittadini, il Trattato impone delle scelte di immediata rilevanza giuridico-costituzionale, in particolare laddove si recepisce nell'ordinamento una nuova figura e forma di cittadinanza, che parifica i cittadini degli Stati nazionali componenti l'Unione, e riconosce loro diritti di libera circolazione, di residenza, di insediamento, ed altresì di partecipazione alle scelte politiche a livello amministrativo e locale, con il riconoscimento del diritto di voto per le elezioni politiche europee ed amministrative;
- A.8) il Trattato riconosce e tutela il « princípio di sussidiarietà », nei rapporti tra istituzioni dell'Unione e Stati nazionali, la cui interpretazione dovrà però essere meglio e più esattamente determinata, nel senso di garantire all'azione dell'Unione solamente uno spazio residuale, riservando agli Stati nazionali la competenza primaria a decidere delle proprie politiche;

A.9) il Governo non ha ad oggi ancora indicato quali possono essere i termini della revisione costituzionale, che appare indispensabile per poter correttamente recepire, nel nostro ordinamento interno, le norme del Trattato che incidono sulla sovranità, sia in termini di legittimità formale che sostanziale. Non è certamente superabile l'articolo R, titolo 6°, delle disposizioni finali, laddove letteralmente così si pronunzia: « il presente Trattato sarà ratificato dalle alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali », il che sta a significare che non si può giungere alla ratifica se prima non si è provveduto alle revisioni indispensabili, proprio di natura costituzionale, dell'ordinamento italiano nei confronti di disposizioni, contenute nel Trattato e che possono violare la nostra Costituzione. È il caso della parità. della cittadinanza, della unità monetaria, sottolineando come, ad esempio, in virtù del « protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord », è concesso al paragrafo 4 di mantenere la propria sovranità monetaria e di non passare alla terza fase della unificazione economica;

A.10) in particolare, non sono precisate, nel disegno di legge di ratifica, le modalità perché siano garantite le « condizioni di parità con gli altri Stati », sancite dall'articolo 11 della Costituzione italiana quale limite invalicabile per acconsentire a limitazioni alla nostra sovranità nazionale:

B) in termini economici e sociali:

B.1) è comune la consapevolezza che l'informazione tra i cittadini italiani, fra le associazioni e le categorie produttive sui reali termini del Trattato, sulle sue prospettive e sulle implicazioni della costituenda Unione, sia assolutamente insufficiente, come d'altra parte è confermato da sondaggi di opinione secondo i quali gli italiani sarebbero, fra gli europei, i meno informati in ordine ai reali termini del Trattato per l'Unione europea;

B.2) da più parti è stata sottolineata l'estrema durezza delle condizioni in termini economici e di bilancio, che dovranno essere rispettate per accedere, da parte del nostro paese, alle diverse fasi dell'Unione. In particolare, è noto che la riduzione del deficit di bilancio annuo dello Stato ad una percentuale del prodotto interno lordo (PIL) pari al 3 per cento imporrà una drastica riduzione delle spese pubbliche, con il rischio di conseguenze sociali drammatiche e pesantissime ripercussioni sulla occupazione, per una situazione già di estrema difficoltà come quella che sta vivendo il nostro paese, soprattutto in relazione ai fabbisogni finanziari dello Stato. Anche la riduzione del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo al 60 per cento è riconosciuto unanimemente come un objettivo irraggiungibile nel medio periodo, in considerazione dei dati attuali della nostra situazione economica; la sola riduzione entro il 1996 di tale rapporto al di sotto del 100 per cento imporrebbe una contrazione delle spese probabilmente non sopportabile, impedendo la crescita economica del paese e causando così la riduzione in termini reali del PIL:

B.3) da parte di numerosi e qualificati osservatori internazionali, si è ipotizzata una riduzione della crescita del PIL nei paesi della Comunità sino al 1995, quale immediata conseguenza delle misure del Trattato di Maastricht che per l'Italia potrebbe avere caratteristiche drammatiche, con cali del PIL mediamente intorno al 2 per cento dal 1993 sino al 1996;

B.4) diverse associazioni di produttori, di imprenditori e di professionisti hanno manifestato gravi perplessità in ordine alla sottovalutazione sino a qui compiuta, sulle conseguenze che tali ricadute economiche e sociali negative potrebbero avere su di un sistema già così debole e provato come quello italiano;

B.5) uno dei passaggi più difficili ci riporta alla situazione dell'agricoltura italiana e alla necessità di una riforma della

politica agricola comunitaria (PAC) poiché in Italia è purtroppo rilevabile una arretratezza strutturale delle aziende dalla quale derivano condizioni di marginalità che conducono alla conseguenza della contrazione degli addetti al settore agricolo impedendo così anche un processo di rinnovamento tecnologico; così anche in questo settore non potremo essere competitivi. In questo contesto il mercato unico del 1993, la liberalizzazione di scambi a livello mondiale nonché la fine della protezione a livello comunitario può segnare un momento di crisi irreversibile per l'intero comparto con gravissime ricadute sull'economia nazionale (secondo recenti indagini - Prometeia - sono a rischio i posti di 200 mila lavoratori nei prossimi anni in settori diversi con l'aumento del divario nord-sud, per non parlare della prima occupazione, per la quale le difficoltà sono ovviamente maggiori); e debbono chiudere 800 mila aziende agricole, su 1.300.000; l'intesa raggiunta fra i ministri agricoli CEE per la riforma della politica agricola comune, che si concretizza nella conservazione della situazione esistente ed è carente di indicazioni sulla soluzione ai numerosi problemi agricoli attuali e prevedibili nel prossimo futuro, appare estremamente penalizzante per la nostra economia e compromette la coesione economica e sociale tra le diverse regioni CEE; il problema dell'agricoltura italiana, di per sé gravissimo, deve subire da anni la politica comunitaria delle quote nella produzione e nella commercializzazione del latte, cosicché, di fronte ad una produttività di circa 12 milioni di quintali di latte, al nostro paese è concessa una quota di circa 9 milioni, con la conseguenza di un grave abbattimento del bestiame. Di contro, ed è paradossale, le necessità di consumo della popolazione comportano una importazione di latte, quasi tutto dalla Germania, di circa il 40 per cento del nostro fabbisogno. Anche questo è un esempio di notevole pesantezza di come vanno riequilibrate le situazioni e vanno negoziate le questioni della nostra « debolezza europea »;

B.6) i problemi dell'immigrazione extracomunitaria: l'immigrazione extracomunitaria e quella clandestina costituiscono uno dei gravi problemi non più controllabili. Aperte le frontiere interne dell'Europa noi subiamo le conseguenze lassiste delle altre legislazioni perché l'accordo di Schengen, che internazionalizza il problema con una azione sui confini dell'Europa, non ha alcuna efficacia nei rapporti interni tra gli Stati. Non è quindi possibile restare con le situazioni esistenti in Italia, ma potremo subire ulteriori invasioni, con forti squilibri nell'ordine e nella occupazione, con situazioni senza limite per i risvolti nella criminalità e nella droga, senza poter opporre nemmeno i criteri della nostra legge. E poiché tale tipo d'immigrazione gode di una disparità di trattamento secondo i diversi Stati, attraverso la libera circolazione, sposta tutti i parametri economici e sociali, e per quelli che hanno ottenuto la residenza, determina persino degli spostamenti elettorali. Questa così complessa, difficile e pericolosa situazione va rinegoziata prima che sia troppo tardi;

B.7) l'Europa e le regioni: una situazione equivoca, una contraddizione dei gradi di legittimità che è caratteristica del progetto di Maastricht, il quale auspica una partecipazione politica del cittadino a tre differenti livelli: il livello europeo, il livello nazionale e quello regionale, che appare per la prima volta su un piano internazionale, con la creazione di un comitato delle regionì. Non è sufficiente il dire che i poteri conferiti sono in un contesto consultivo, perché è innegabile che si vanno creando ai confini degli Stati membri delle nuove realtà, quella dei poteri regionali che « saltano » le frontiere stesse degli Stati per dare corso a loro relazioni internazionali che talvolta si confondono con una vera e propria politica estera. E con una situazione di cronica e spaventosa debolezza del nostro Governo, in un sistema dove esiste il predominio della partitocrazia, diviene difficile evitare che tali trasversalità regionali degradino in un disfaci-

mento territoriale nazionale e impongano una loro funzione ed iniziativa determinante:

- C) in termini di politica internazionale:
- C.1) a livello internazionale, le riserve apposte al Trattato da parte di altri paesi della Comunità sottolineano come ogni Stato nazionale abbia legittimamente cercato di preservare propri interessi e specifiche peculiarità, mentre l'Italia sembra avere dimenticato l'esigenza di preservare propri diritti, ad esempio in ordine alla possibile revisione dei confini orientali, così come abbiamo sopra sostenuto, ed alla propria libertà ed iniziativa politico-diplomatica;
- C.2) la Danimarca ha votato no alla ratifica per mezzo di un referendum che ha espresso direttamente la volontà del popolo danese;
- C.3) anche la Francia ha responsabilmente deliberato di sottoporre una scelta di tale importanza per il proprio futuro a una decisione popolare, tramite referendum;
- C.4) il parlamento inglese ha rinviato ad autunno, dopo il referendum francese, il dibattito sulla ratifica del Trattato di Maastricht;
- C.5) non appare corretto ipotizzare che il processo di ratifica ed entrata in vigore del Trattato di Maastricht possa continuare nonostante il no di uno dei paesi sottoscrittori, senza che prima vi sia stata una necessaria revisione;
- C.6) l'intero processo per giungere all'Unione europea appare ispirato da una logica secondo la quale le scelte economiche possano determinare e condizionare le scelte politiche fondamentali, quali la costituzione e la vita di un nuovo organismo comunitario, e non a contrario siano le determinazioni politiche a imporre i mezzi economici per la loro realizzazione;
- C.7) in tal senso, la preminenza che viene assegnata in sede di Trattato alla

- costituzione del sistema centrale delle Banche europee, dell'Istituto monetario europeo ed infine della Banca centrale europea, dimostra la volontà di realizzare i mezzi di esecuzione di una politica, senza che tale politica sia precisamente definita nei suoi principi ispiratori;
- C.8) in particolare, alla BCE viene riconosciuta una indipendenza dai singoli Governi nazionali tale da sottrarre a qualsiasi controllo la politica monetaria, con il rischio di affidare la sua gestione ad un ristretto corpo di natura tecnica, con un potere illimitato;
- C.9) anche da parte di rappresentanti del Governo si è evidenziato, all'interno delle scelte espresse dal Trattato, ciò che è stato definito « un deficit democratico », per esprimere la mancanza di riscontri e verifiche politiche precise, riguardo alle azioni perseguite dal Trattato stesso;
- D) sulla necessità di un referendum consultivo:
- D.1) nel nostro passato, allorché si trattò di affidare nuove funzioni al Parlamento europeo, non si esitò a indire con legge costituzionale (la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2) un referendum consultivo. Con la legge costituzionale del 3 aprile 1989, citata, possiamo dire che è stato introdotto nel nostro ordinamento, che lo ha recepito formalmente, « il referendum d'indirizzo », cioè la richiesta di consultazione che ha la caratteristica di demandare al popolo sovrano un orientamento su una materia specifica d'interesse generale. Si intende sottolineare quanto allora avvenuto perché di grande valore giuridico, non essendo stato previsto sino ad allora quel tipo di referendum consultivo, in quanto il referendum popolare, così come si legge nell'articolo 75 della nostra Costituzione, serve esclusivamente per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Né è possibile il referendum di autorizzazione a ratificare

Trattati internazionali ed è proprio per questo motivo che già per quella vicenda si qualificò il referendum come indirizzo e non per decidere o meno di un Trattato. Legittimata così la richiesta dal gruppo del MSI di referendum consultivo, dato il precedente citato della legge 3 aprile 1989, n. 2, non occorre più una nuova legge costituzionale, ma una ordinaria per sottoporre al popolo il seguente quesito: « Ritenete voi che si debba procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, così come descritta nel Trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992? ». Si rileva che si tratta dell'identico quesito formulato per il referendum di cui alla legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, nella parte sostanziale dove vi è una identità, così da togliere, anche sotto questo aspetto di carattere formale, qualsiasi dubbio interpretativo sulla regolarità e liceità del referendum che noi richiediamo, mutando soltanto il riferimento al metodo di come passare dalla Comunità ad una effettiva Unione:

D.2) non appare né logico, né sostanzialmente comprensibile, che si sia deciso di sottoporre al popolo sovrano una scelta di tipo istituzionale, certamente rilevante, ma che non incideva in alcun modo nelle prerogative, nell'ordinamento, e nelle attribuzioni dello Stato italiano, ed al contrario non sottoporre analogamente alla pronuncia della volontà populare, una decisione ben più gravida di conseguenza come quella rappresentata dalla ratifica del Trattato di Maastricht, con la quale la Repubblica italiana si impegnerebbe, per i prossimi anni, a trasferire ad altri soggetti proprie attribuzioni, ed accetterebbe pesantissimi vincoli alla propria libertà di programmazione economica e sociale:

D.3) la decisione di aderire alla costituenda Unione europea non può essere affrontata in termini di parte, né come risultato di una semplice espressione maggioritaria, ma dovrebbe coinvolgere la volontà autentica del popolo, al di là ed oltre gli schieramenti delle forze politiche in una vasta, corale, convinta e meditata discussione fra tutti i corpi sociali, le categorie, le associazioni professionali, i soggetti sociali, perché tutti siano consapevoli della rilevanza delle decisioni assunte:

D.4) da più parti in Italia e dall'estero, si è denunciata « l'astrattezza » del progetto di costruzione dell'Unione così come rappresentato ed espresso dal Trattato di Maastricht, e si è constatata l'assenza di una autentica mobilitazione delle coscienze e delle volontà, ed una preoccupante carenza di tensione ideale, nel raggiungimento dell'obiettivo dell'unità europea;

D.5) in alternativa alla pura e semplice ratifica del Trattato, sono ipotizzabili altri programmi per ampliare la Comunità, e contemporaneamente promuovere nuove intese fra Stati, nell'ambito comunitario, per la promozione di politiche estere comuni, e di iniziative comuni per la difesa;

D.6) è comunque possibile, in presenza del no della Danimarca, valutare le forme e i modi di rinegoziazione del Trattato;

D.7) preliminarmente alla ratifica del Trattato, appare indispensabile ed ormai acquisito alla coscienza comune dei cittadini procedere a riforme istituzionali che consentano all'Italia di superare la gravissima crisi politica, economica e sociale, che stiamo vivendo; non appare pensabile che momenti di tale delicatezza e difficoltà, come quelli che una riforma costituzionale interna comporterebbe, possano sovrapporsì e complicarsi con le ulteriori e già previste difficoltà che il rispetto dei vincoli comunitari imporrebbe;

D.8) pertanto appare logicamente e storicamente preferibile procedere prima alla riforma costituzionale per la quale è stata recentemente costituita una apposita Commissione bicamerale, ed in seguito – alla luce delle decisioni e del nuovo assetto istituzionale che l'Italia assumerà – valutare forme e modi di adesione all'Unione europea,

invita il Governo:

- 1) a proseguire nel cammino della costruzione delle Confederazioni degli Stati europei;
- 2) a prendere le iniziative opportune attraverso tutti i mezzi informativi e di comunicazione di massa per dare corretta ed approfondita conoscenza del Trattato stesso al popolo italiano;
- 3) a rinegoziare, anche nell'immediato futuro, le clausole che sono indicate nelle premesse e che sono fortemente penalizzanti per la Nazione italiana, per la nostra sovranità e per i nostri interessi economici;
- 4) a promuovere tutte le revisioni costituzionali per porre il Trattato in conformità alla nostra Costituzione;
- 5) a prendere l'iniziativa di un referendum consultivo sul Trattato, per avere il parere del popolo, unico detentore della sovranità, anche quale occasione per un vasto dibattito sulle conseguenze e sul significato che l'adesione al progetto di costruzione dell'unità europea comporterà.

(9/1587/1)

« Tremaglia, Fini, Tatarella, Agostinacchio, Abbatangelo. Anedda. Berselli. Buontempo, Butti. Caradonna. Cellai, Colucci. Gaetano Conti, Gasparri, Ignazio La Russa. Lo Porto. Maceratini. Marenco, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Nania, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Sospiri, Servello, Tassi. Trantino. Valensise ».

La Camera,

considerato che:

a) la recente crisi monetaria che ha interessato i paesi della Comunità europea è stata originata da politiche finan-

- ziarie di alcuni paesi della CEE, in primo luogo tedesche, che hanno tenuto in nessun conto le pretese « strategie di salvaguardia e di solidarietà comunitaria », che erano alla base sia dell'Atto Unico che dell'appena firmato Trattato di Maastricht sull'Unione europea;
- b) ai fini dell'Unione è necessaria una convergenza delle economie degli Stati membri e tale convergenza difficilmente potrà essere raggiunta da tutti in concomitanza con le date previste nel Trattato:
- c) l'Italia, in particolare, non risponde nemmeno ad uno dei requisiti necessari per allinearla alle altre economie europee;
- d) la proposta di istituire una Banca centrale europea, che avrebbe quale obiettivo primario quello di eliminare qualunque iniziativa individuale, imporrà all'Italia una serie di restrizioni che deprimeranno gravemente la sua economia, già fortemente in crisi;
- e) l'Italia, partendo dal presupposto di appartenere ancora alla categoria dei più grandi paesi industrializzati, ha rinunciato a beneficiare dei fondi di coesione stanziati dalla Comunità europea, pregiudicandosi in tal modo un aiuto che le sarebbe stato di grandissima utilità per risollevare l'economia nazionale e quindi entrare speditamente nell'« Unione »;

impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa al fine di ottenere una rinegoziazione del Trattato di Maastricht e, in particolare:

- a) dato lo scarso spirito europeistico dimostrato da alcuni partners europei nel caso della recente crisi monetaria, che siano previsti a livello comunitario adeguati strumenti monetari e finanziari che impediscano ad alcune valute europee di influenzare o modificare il tasso di cambio tra le monete della Comunità:
- b) a riconsiderare il Trattato nella parte in cui stabilisce il termine di cinque anni per l'allineamento della nostra

economia alla media europea, nel senso di una dilazione dei termini stessi che vari in relazione alle concrete possibilità italiane e soprattutto in relazione alle future condizioni dell'economia mondiale;

c) a considerare la possibilità di chiedere un concreto sostegno economico agli altri paesi europei, rinunciando alla qualifica di settimo paese più industrializzato del mondo, ma beneficiando dei fondi di coesione, già previsti peraltro per Stati europei dalle caratteristiche economiche ben più promettenti di quelle nazionali.

(9/1587/2)

« Berselli, Tremaglia, Valensise, Cellai, Agostinacchio, Parlato, Matteoli ».

La Camera,

considerata la valenza politica del processo di progressiva integrazione sociale, economica e finanziaria a livello europeo con particolare riguardo al Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, e presa visione, in specifico, dell'Accordo allegato al Protocollo n. 14 (sulla politica sociale), nonché del Protocollo n. 15 (sulla coesione economica e sociale);

rilevata l'esigenza che la politica sociale sia elemento di pari dignità rispetto alle altre politiche europee e concorra così a definire i caratteri dell'Unione europea, superando le debolezze che a tale proposito sono ancora oggi presenti nella normativa comunitaria;

ritenuto che l'unificazione economica e monetaria debba essere strettamente congiunta e finalizzata ad una politica di maggiore occupazione, di più equa distribuzione delle risorse e idonea in ogni caso ad evitare e combattere ipotesi di « dumping sociale »;

impegna il Governo

ad operare, nella fase attuativa del Trattato di Maastricht, per rafforzare ed integrare le previsioni di cui al rammentato Accordo, ed in particolare:

- a contribuire ad attivare piani di politica attiva del lavoro che non subordinino i diritti sociali, in modo indiscriminato, ai problemi di compatibilità economica;
- 2) ad operare per un rafforzamento della protezione sociale e della tutela delle condizioni di lavoro, con particolare attenzione alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro, da considerarsi anche nelle loro interconnessioni con l'ambiente circostante:
- 3) a dare il proprio contributo per la piena tutela, anche sul piano dei servizi, della salute delle donne che lavorano, con particolare riferimento ai rischi specifici della condizione femminile e alla protezione della maternità, operando nel contempo per lo sviluppo della politica di azioni positive e di pari opportunità;
- 4) ad impegnarsi per la messa in atto di strumenti che garantiscano lo sviluppo di forme di informazione e di partecipazione dei lavoratori, nonché quello delle procedure di dialogo fra le parti sociali a livello comunitario, da articolarsi anche mediante gli accordi tra le parti stesse previsti dall'articolo 4 e dalla seconda dichiarazione del rammentato Protocollo, in una fruttuosa interazione tra fonti di diritto comunitario, fonti di diritto statuale e disposizioni contrattuali, per un contributo attivo alla definizione della politica sociale;
- 5) a contribuire all'adozione di misure comunitarie efficaci per favorire la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito delle Comunità e il processo di integrazione dei lavoratori extracomunitari e comunque provenienti dai paesi meno sviluppati;
- 6) ad assicurare anche in conformità all'articolo 2, comma 5, del rammentato Protocollo, nonché all'articolo 118 a, commi 2 e 3, del Trattato istitutivo, così come modificato dall'Atto Unico europeo del 1986 e quindi dallo stesso Trattato di

Maastricht – che siano in ogni caso salvaguardate le norme di miglior favore esistenti nei singoli ordinamenti nazionali;

7) a rispettare, in ogni fase di attuazione della rammentata normativa, l'esercizio del controllo parlamentare.

(9/1587/3)

« D'Alema, Petruccioli, Innocenti, Finocchiaro Fidelbo, Pellicani, Marri, Mussi, Pizzinato, Ciabarri, Turco, Sanna, Ghezzi ».

La Camera.

impegna il Governo

affinché qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di un azione comune e qualunque misura di recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio non sia in nessun modo incompatibile né si trovi per i suoi effetti in contrasto con l'articolo 11, prima e seconda parte, della Costituzione italiana e con i principi materiali fondamentali che in essa hanno trovato espressione, nonché con la Carta delle Nazioni Unite.

(9/1587/4)

« Fava, Bertezzolo, Manisco, Galante, Crippa, Ingrao ».

La Camera,

considerato il valore fondamentale dei principi enunciati nell'articolo 11 della Costituzione italiana;

considerato che il Trattato di Maastricht concerne anche la politica esterna e della sicurezza:

considerato che il Trattato stesso si richiama ai principi della Carta dell'ONU;

impegna il Governo

ad effettuare il deposito degli strumenti di ratifica avvalendosi della facoltà previ-

sta dall'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, con la riserva di interpretare l'articolo 1, comma 2, e l'articolo 13, comma 5, del Trattato di Maastricht in conformità con l'articolo 11, prima e seconda parte della Costituzione italiana.

(9/1587/5)

« Petruccioli, Folena, Ciabarri ».

La Camera,

premesso che:

l'esito del referendum in Danimarca, con la vittoria dei no, ed il risultato positivo della consultazione francese, ottenuto con una risicatissima maggioranza, dimostrano la necessità improrogabile di rivedere i meccanismi e le strategie elaborate nel Trattato di Maastricht, evidenziando il bisogno di un profondo ripensamento del percorso dell'integrazione europea:

il dibattito sulla ratifica del Trattato che si sta svolgendo in molti altri paesi della Comunità evidenzia che una grande maggioranza di cittadini esige un'Europa più democratica e trasparente;

il testo del Trattato di Maastricht è figlio al 70 per cento dai « rappresentanti personali » dei ministri degli affari esteri in carica pro tempore, utilizzando una metodologia di negoziato che ricalca sostanzialmente i meccanismi diplomatici in auge ai tempi del Congresso di Vienna, e che contribuisce a determinare e trasmettere ai cittadini europei un ruolo delle istituzioni comunitarie remoto, burocratico e negativamente tecnocratico;

l'Unione europea dovrebbe essere invece improntata a criteri di trasparenza e democraticità e fondata su meccanismi federalisti, volti a far evolvere gradualmente la Comunità verso un'unione di tipo federale, conferendo al Parlamento europeo il ruolo di una vera e propria Assemblea costituente con lo scopo di elaborare un progetto globale di Costituzione, nella consapevolezza che il raffor-

zamento della Comunità europea non può avvenire senza risolvere l'attuale deficit democratico:

a tale obiettivo il Governo italiano e i rappresentanti italiani al Parlamento europeo sono politicamente vincolati dal referendum consultivo del giugno 1989;

è necessario correggere l'impostazione secondo la quale all'unificazione monetaria e al Mercato unico è stata attribuita la funzione guida nel processo di costruzione europea, privilegiando un'ottica di tipo mercantilistico e monetario, senza tener conto dell'assoluta necessità di far procedere di pari passo il processo di unificazione politica. L'insufficienza di tale criterio è stata dimostrata dall'impotenza europea nel far fronte alla tragica crisi Jugoslava da una parte, e dal verificarsi della tempesta monetaria dall'altra, che ad altre e ben peggiori tempeste prelude sul piano economico e sociale;

le decisioni prese a Maastricht testimoniano il ritorno ad una dimensione intergovernativa della politica europea che potrebbe consacrare la prevalenza degli interessi nazionali rispetto al progetto originario di una evoluzione graduale della Comunità in senso federalistico;

i punti più insoddisfacenti dell'accordo siglato a Maastricht sono stati a più riprese evidenziati da varie fonti istituzionali, non ultimo il Parlamento europeo, che ha elencato nella risoluzione approvata il 7 aprile 1992, una lista di « gravi carenze ». Tra queste vanno richiamate le seguenti: l'accordo non garantisce una piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, così come della cittadinanza; non include nel Trattato la politica estera e di sicurezza comune; non include la cooperazione in campo giudiziario e in materia di affari interni, sottraendo ad un controllo parlamentare e giurisdizionale efficace un settore che coinvolge direttamente i diritti del cittadino, senza contare che non esistono procedure democratiche per le decisioni da adottare in materia; non contrappone all'autorità monetaria autonoma della Banca centrale

europea un'autorità economica democraticamente e adeguatamente legittimata e prevede per le decisioni di politica economica procedure specifiche che si discostano dalle tradizionali procedure comunitarie, a favore del Consiglio; non prevede un'autentica procedura di codecisione che avrebbe comportato per il Parlamento europeo e il Consiglio gli stessi poteri di decisione su un atto, dato che il Consiglio è autorizzato ad agire unilateralmente in mancanza di accordo con il Parlamento europeo, e limitando oltretutto la procedura stessa a un ristretto numero di materie; non prevede il parere conforme del Parlamento per future riforme del Trattato, per modifiche al sistema delle risorse proprie o per emendamenti alle misure supplementari in materia di cittadinanza; fa uso complessivamente in una tale varietà di procedure legislative, molte delle quali con varianti, da inficiare la chiarezza e la trasparenza e da rendere inevitabili controversie sulle basi giuridiche:

in vista del Consiglio di Edimburgo, contestualmente all'applicazione del trattato,

impegna il Governo a:

1) stabilire con altri partner europei una nuova ravvicinata conferenza di revisione dei Trattati, da tenersi entro il 1993 e comunque entro le prossime elezioni europee del 1994, che restituisca ed assicuri maggiore democrazia nelle decisioni e nel controllo parlamentare, e scongiuri un processo di unificazione egemonizzato dalle burocrazie europee e dalle Banche centrali;

2) per quanto attiene all'integrazione politica:

adoperarsi per rifiutare qualsiasi indebolimento politico del Trattato di Maastricht, ma allo stesso tempo impegnarsi a reinterpretarlo e correggerlo, e a chiarire le tappe future del processo di integrazione europea, mediante la definizione

di un calendario e di una procedura per l'elaborazione e la realizzazione di una Costituzione per un'Europa democratica;

pervenire ad una profonda modifica delle rigidità del processo di unione monetaria sino al suo compimento, posto che tali rigidità si stanno rivelando non l'auspicato volano nell'unione politica, ma un cappio al collo per l'economia, il tessuto sociale europeo e gli stessi Governi;

una coraggiosa e chiara revisione della "filosofia" dell'Unione, che consenta di dare agli europei una ragione di speranza ad un tempo ideale e concreta in questo processo, anziché di timore e di estraneità come è avvenuto ed avviene per Maastricht;

3) per quanto attiene alla politica ambientale:

prevedere un radicale e netto recupero della priorità ecologica nelle politiche comuni e delle istituzioni dell'Unione europea, come fattore d'indentità, innovazione e trasformazione sociale, non solo di occasionale salvaguardia e conservazione ambientale;

attuare tutte le misure necessarie per impedire ogni tentativo di ridefinizione in chiave antifederalista del principi di sussidiarietà, tentativo che comporterebbe la "rinazionalizzazione" della politica ambientale comunitaria con gravi conseguenze ecologiche in ciascun Stato membro;

promuovere e sostenere, in tutte le sedi opportune, l'istituzione dell'ispettorato ambientale europeo, al fine di garantire la piena applicazione dei provvedimenti comunitari in materia di ambiente;

intraprendere le opportune iniziative per rendere subito operativa l'Agenzia europea dell'ambiente in modo da superare le gravi carenze, evidenziate dalla Relazione sullo stato dell'ambiente, in fatto di numero, qualità e comparabilità dei dati necessari per elaborare strategie ed adottare decisioni in campo ambientale; 4) per quanto attiene alla corretta applicazione del principio di sussidiarietà:

sottolineare che tale principio deve servire a stabilire un equilibrio adeguato nell'ambito delle esigenze di azione comune a livello europeo in determinati campi e l'esercizio dei poteri a livello nazionale e regionale;

opporsi a tutti i tentativi di utilizzare il principio di sussidarietà per ricondurre a livello nazionale le competenze comunitarie (specialmente nel campo sociale e ambientale);

riaffermare, secondo quanto stabilito nella risoluzione dell'8 luglio 1992, la richiesta che il Parlamento europeo sia immediatamente e pienamente associato ai lavori della Commissione e del Consiglio per la definizione dell'applicazione del principio di sussidarietà;

opporsi all'intenzione del Consiglio di riesaminare alcune regole comunitarie per adattarle *a posteriori* al principio di sussidiarietà, fatto che potrebbe mettere in questione l'acquisita competenza comunitaria;

5) per quanto attiene alla politica estera e di sicurezza:

evitare che resti delegata ad una forma di cooperazione intergovernativa, soggetta ad una procedura contorta, sottoposta ancora in gran parte al voto all'unanimità e vincolata operativamente all'UEO – organismo privo di caratteri democratici – e strategicamente alla NATO – al di fuori dell'indispensabile revisione degli apparati e degli obiettivi dell'Alleanza occidentale nella condizione europea ed internazionale così radicalmente mutata – e concorrere a conseguire l'obiettivo di un'Europa protagonista della pace, della libertà e dei diritti democratici nel mondo;

riaffermare gli impegni e le previsioni per la limitazione e la regolamentazione del commercio delle armi e l'approvazione di un Atto internazionale dei sistemi e tecnologie di armamento, nonché l'impegno al riconoscimento e per il libero esercizio del diritto all'obiezione di coscienza;

promuovere la realizzazione di una politica di cooperazione europea nei rapporti nord-sud e verso l'Europa dell'est, che preveda una progressiva unificazione dei finanziamenti e degli strumenti operativi dei governi nazionali;

6) per quanto attiene alla politica dei cosumatori:

affermare la politica di protezione dei consumatori nel senso e con i criteri più volte espressi dal Parlamento europeo dal 1972 ad oggi ed in particolare integrarla con il diritto di rappresentanza in giudizio per i singoli cittadini europei e per le associazioni dei consumatori;

7) per quanto attiene alla politica nazionale di attuazione dei trattati:

rinegoziare gli aspetti delle politiche comunitarie più svantaggiosi per gli interessi italiani – particolarmente le normative in campo fiscale e di IVA – allo stesso modo in cui altri paesi hanno già fatto, ponendo riserve o clausole interpretative;

rinegoziare in particolare gli aspetti di contribuzione dell'Italia al bilancio comunitario alla luce della mutata situazione economico-finanziaria e delle inique previsioni di sostegno alle realtà regionali svantaggiate;

rinegoziare radicalmente le modalità di inclusione dei beni culturali ed artistici nell'ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi, in modo da tutelare l'incomparabile e gravemente minacciato patrimonio storico-artistico italiano;

la Camera impegna infine il Governo

a non fornire l'indispensabile assenso dell'Italia al processo di ampliamento dell'Unione ai paesi che ne hanno fatto richiesta sino all'avvenuto ampliamento della base democratica dell'Unione europea.

(9/1587/6)

« Rutelli, De Benetti, Apuzzo, Bettin, Boato, Crippa, Giuliari, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ». La Camera,

considerata la valenza innovativa del Trattato di Maastricht, tale da condizionare il futuro dei popoli europei sia per le nuove figure giuridiche da questo previste che per la creazione di nuove strutture economico-finanziarie sovranazionali;

ricordato peraltro che la Comunità, pur nata da una profonda intuizione politica, si è progressivamente strutturata accentuando l'integrazione economica rispetto a quella politica;

rilevato che tale processo si è storicamente riflesso sulla vita comunitaria e tende a riproporsi nel disegno istituzionale prefigurato dal Trattato di Maastricht in cui appare preminente, sia in termini di obiettivi e di poteri, il ruolo della moneta e delle istituzioni monetarie anche se il Trattato sviluppa gli aspetti di politica estera comune:

affermata l'esigenza di procedere con il massimo impegno verso la realizzazione dell'unione politica ed il conseguente superamento del « deficit democratico » che ancora oggi caratterizza l'assetto istituzionale dell'unione, nonché verso il superamento del deficit sociale che, d'altra parte, può essere colmato solo grazie al procedere dell'unione politica in termini democratici;

preso atto che i principi e gli obiettivi posti dal Trattato in materia di politica estera e di difesa comune sono in armonia con i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni unite e che, conseguentemente, le iniziative comunitarie in tale materia non potranno non essere coerenti con i principi ed i limiti sanciti dall'articolo 11 della Costituzione;

convenuto che la cittadinanza europea, introdotta nel Trattato, è uno degli elementi fondamentali per la credibilità dell'Unione europea, dato che il cittadino europeo è la base stessa della sua legittimità democratica:

ritenuto che a tali fini apparirebbe quanto mai opportuna una iniziativa del

Parlamento italiano volta a promuovere, nel breve periodo, una seconda Conferenza dei parlamenti degli Stati membri e del Parlamento europeo dedicata al problema del raccordo delle assemblee elettive nazionali con le istituzioni comunitarie e della loro partecipazione alla formazione del processo normativo comunitario:

considerato, grazie anche agli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht, parallelamente avviata dalla Commissione, che l'esecuzione del Trattato medesimo comporterà profonde implicazioni di adeguamento dell'ordinamento interno e di raccordo tra il livello normativo comunitario e quello nazionale in vista delle quali il Governo dovrà predisporre le necessarie strutture di supporto tecnico-amministrativo ed alle quali, peraltro, anche il Parlamento dovrà tempestivamente fare fronte, adeguando organi e procedure;

impegna il Governo:

- 1) a comunicare agli altri Stati contraenti, contestualmente al deposito degli strumenti di ratifica del Trattato di Maastricht e degli annessi Protocolli, gli indirizzi contenuti nel presente documento che chiariscono e puntualizzano la posizione cui lo Stato italiano intende attenersi nelle fasi attuative del Trattato e degli annessi Protocolli;
- 2) ad assumere, a partire dal prossimo Consiglio europeo ad Edimburgo, precise iniziative nei confronti dei partners comunitari dirette a fornire interpretazioni coerenti di singoli aspetti del Trattato di Maastricht e del processo di costruzione dell'Unione europea dandone previa informazione al Parlamento. In particolare:
- a) occorre dare una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà nel senso che esso non deve prestarsi ad impedire o ritardare l'integrazione né a favorire la ri-nazionalizzazione di interi comparti toccati dal Trattato di Roma,

dall'Atto Unico e dal Trattato di Maastricht, come nel caso della libertà di circolazione e di stabilimento dei cittadini, della libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali, della politica commerciale e della concorrenza, della politica agricola e della politica dei trasporti. Al contempo però tale principio sulla cui corretta applicazione sarà chiamata a pronunciarsi in ultima istanza la Corte di giustizia, non può neppure motivare un eccesso di produzione normativa spesso fondato su decisioni tecnocratiche non sufficientemente legittimate dalle istituzioni democratiche;

- b) va rilanciato l'impegno in favore di una Unione europea fondata su una Costituzione federale e dotata di poteri definiti e reali e, a tal fine, va fatto ogni sforzo affinché le tappe future del processo di integrazione europea prevedano la definizione di un calendario e di una procedura per l'elaborazione e la realizzazione di una Costituzione per l'Europa;
- c) l'ampliamento della Comunità ai paesi che ne hanno fatto richiesta deve procedere, secondo il calendario stabilito in termini non alternativi all'attuazione del Trattato di Maastricht e con l'avvio contestuale delle riforme istituzionali dell'Unione necessarie a far fronte ad una Comunità allargata, ma non diluita nei suoi elementi di integrazione;
- d) il Governo, prima di ogni riunione del Consiglio europeo, dovrà informare il Parlamento in ordine agli indirizzi cui intende attenersi;
- 3) in vista dell'apertura del processo di verifica della validità delle disposizioni del Trattato di Maastricht, che dovrebbe essere il più possibile accelerato, a battersi per colmare il « deficit democratico » che caratterizza il sistema istituzionale della Comunità, in particolare favorendo l'attribuzione al Parlamento europeo di poteri di indirizzo, legislativi e di controllo analoghi a quelli posseduti dalle assemblee elettive di ciascuno Stato membro e agevolando, altresì, l'effettiva partecipazione dei parlamenti nazionali e

delle regioni alla fase di formazione del processo normativo comunitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

- 4) allo scopo di valorizzare la trasparenza dell'azione comunitaria, in particolare ai fini dell'applicazione del Fondo di coesione, a sollecitare una omogeneizzazione dei metodi di costruzione delle contabilità nazionali cosicché anche i nostri partners comunitari procedano ad una rivalutazione dei rispettivi prodotti interni lordi riportando alla luce quote di economia sommersa e che, anche ai fini della gestione a regime del Fondo di coesione, si utilizzino parametri, quali quello occupazionale, che tendano ad un'azione di complessivo riequilibrio economico-sociale delle zone svantaggiate;
- 5) che, contestualmente all'unione monetaria, sì proceda sul terreno dell'armonizzazione fiscale in mancanza della quale perversi meccanismi di concorrenzialità rischierebbero di vanificare l'obiettivo dell'Unione economica:
- 6) per quanto riguarda la politica sociale, a compiere ogni sforzo perché essa concorra, in condizione di pari dignità con le altre politiche, a caratterizzare l'Unione europea. In particolare, in sede di progressiva attuazione del Trattato, deve essere evitata ogni forma di « dumping sociale », che è assolutamente incompatibile con l'integrazione europea e con la piena affermazione del principio della libera circolazione e stabilimento dei cittadini, mentre va ribadita l'importanza di una tutela dinamica dei diritti dei lavoratori basata sui valori ormai acquisiti alla coscienza europea di giustizia, equità e solidarietà. È necessario di conseguenza superare il palese limite di uno « spazio sociale europeo » fondato sulla dichiarazione dei diritti fondamentali dei lavoratori del 1989, impropriamente chiamata carta e di fatto molto più limitata della Carta sociale del Consiglio d'Europa, per il fatto che non assume come soggetti i cittadini europei e le loro famiglie, ma solo i lavoratori dipendenti, come fattori di produzione. È dunque or-

- mai necessario negoziare un opportuno coordinamento tra la Comunità e il Consiglio d'Europa per quanto attiene alla adesione alla Carta sociale e al suo protocollo di Torino (1991) sulla base delle menzioni specifiche contenute nelle premesse all'Atto Unico e nelle Raccomandazioni 1107 e 1168 dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
- 7) a garantire la tutela dei diritti delle minoranze e il rigetto di ogni politica di discriminazione etnica, razziale o religiosa, in particolare attraverso l'adesione al protocollo addizionate alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, elaborato dal Consiglio d'Europa;
- 8) a prevedere, per quanto attiene alla politica ambientale, un deciso recupero della priorità ecologica nelle politiche comuni e delle istituzioni dell'Unione europea come fattore d'innovazione e trasformazione sociale e non solo di occasionale salvaguardia e conservazione ambientale, intraprendendo altresì opportune iniziative per accelerare l'operatività dell'Agenzia europea dell'ambiente anche al fine di superare le gravi carenze, evidenziate dalla relazione sullo stato dell'ambiente;
- g) ad operare affinché, ai fini dell'adozione della nuova politica agricola comunitaria, sia rispettato il criterio della perequazione tra regioni che all'interno della Comunità sono diversamente favorite dalle circostanze naturali, in modo da non prevedere provvidenze uguali per situazioni produttive intrinsecamente diseguali;
- 10) a promuovere lo sviluppo della politica di protezione dei consumatori anche prevedendo il riconoscimento dei diritti di rappresentanza in giudizio per i singoli cittadini europei e per le associazioni dei consumatori;
- 11) a promuovere e sviluppare la politica di cooperazione nei confronti dei paesi dell'Europa orientale, cui ci legano comuni radici storiche e culturali, sostenendo, attraverso una attiva politica di

solidarietà economica, il consolidamento delle istituzioni democratiche, condizione, peraltro, indispensabile per un futuro allargamento della Comunità verso quei paesi;

- a promuovere una politica di cooperazione, dialogo e pace nell'area mediterranea;
- 13) a promuovere altresì una politica di cooperazione europea nei rapporti nord/sud, politica che non deve avere carattere di alternatività rispetto alle iniziative dirette ai paesi dell'Europa dell'est e

deve essere fondata sui seguenti principi: 1. tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e quindi dei sistemi democratici; 2. sviluppo durevole economico e sociale, specie dei paesi più poveri; 3. inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; 4. lotta contro la povertà.

9/1587/7

« Gerardo Bíanco, D'Alema, La Ganga, Caveri, Gorgoni, Cariglia, Ferri, Fracanzani, Zanone, Rutelli ».

N. B. — Conformemente alla comunicazione resa dal Presidente all'Assemblea, il punto 3) del dispositivo dell'ordine del giorno Tremaglia ed altri n. 9/1587/1 è così modificato:

^{« 3)} a rinegoziare, anche subito dopo la ratifica da parte italiana del Trattato, le clausole che sono indicate nelle premesse e che sono fortemente penalizzanti per la Nazione italiana, per la nostra sovranità e per i nostri interessi economici; ».

Il punto 5) è così modificato:

^{« 5)} a prendere l'iniziativa di un referendum consultivo sulle prospettive che si aprono dopo la ratifica italiana del Trattato, per avere il parere del popolo, unico detentore della sovranità, anche quale occasione per un vasto dibattito sulle conseguenze e sul significato che l'adesione al progetto di costruzione dell'unità europea comportetà ».

L'alinea del dispositivo dell'ordine del giorno Berselli ed altri n. 9/1587/2 è così modificato:

[«] impegna il Governo

ad assumere ogni idonea iniziativa al fine di ottenere una rinegoziazione del Trattato di Maastricht, da avviare dopo la ratifica italiana dello stesso, e, in particolare: ».

La prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno Gerardo Bianco ed altri n. 9/1587/7 è così modificata:

[«] impegna il Governo

¹⁾ a comunicare agli altri Stati contraenti gli indirizzi contenuti nel presente documento ».

		·

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1992, N. 373, RECANTE DISPOSI-ZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE (1549)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

1. Il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dopo le parole: "alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono inserite le seguenti: ", nonché alle cancellerie dei tribunali e alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere »;

alla lettera b) la parola: « artigiani » è soppressa;

dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) il terzo e il quarto periodo sono abrogati »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le iscrizioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e di grazia e giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, si perfezionano attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « per perfezionare » sono sostituite dalle seguenti « per definire »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale collegamento telematico sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1-bis »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Per il deposito degli atti relativi alla tenuta del registro delle imprese, con effetto anche per l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché degli atti da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, le cancellerie commerciali dei tribunali si avvalgono delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3-ter. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 3, l'attribuzione del codice fiscale e le relative variazioni dei dati sono effettuate presso gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione. L'amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli »;

al comma 2, dopo le parole: « e di fornitura di servizi » sono inserite le seguenti: « , individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo »;

al comma 3 le parole: « comuni d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « comuni italiani »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi »;

al comma 4, la parola « eventualmente » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Qualora i comuni non dispongano di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore »;

al comma 5, dopo le parole « sentiti i Ministri interessati » sono aggiunte le seguenti: « e l'Associazione nazionale comuni italiani ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

- « ART. 3. (Vigilanza integrata). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito per il triennio 1993-1995 il Comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, con la partecipazione paritetica di rappresentanti dell'amministrazione finanziaria, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali, avente il compito di coordinare la programmazione e lo svolgimento dell'azione integrata di accertamento dell'evasione fiscale e contributiva.
 - 2. Il Comitato di cui al comma 1:
- a) individua le aree a rischio di evasione fiscale e contributiva, avvalendosi, tra l'altro, del confronto incrociato dei dati in possesso del Ministero delle finanze, degli ispettorati del lavoro, degli enti previdenziali e degli altri organismi interessati;
- b) predispone periodicamente specifici progetti di controllo integrato da eseguirsi congiuntamente dalla Guardia di finanza, dagli ispettorati del lavoro e dai servizi ispettivi degli enti previdenziali:
- c) stabilisce le modalità di attuazione dei progetti di controllo integrato e le modalità di impiego della capacità operativa di cui al comma 4;
- d) procede alla verifica almeno semestrale dei risultati conseguiti a seguito dell'azione integrata di accertamento, riferendone al Ministro delle finanze ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

- 3. Nell'azione di controllo integrato gli organismi ispettivi si avvalgono di tutti i dati disponibili o acquisiti da parte di ciascuno di essi. L'accertamento eseguito da personale ispettivo di un ente ha effetto anche per quanto di competenza di altri enti previdenziali. Le risultanze dell'azione integrata sono comunicate anche agli enti non previdenziali, nonché ai comuni e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- 4. All'attuazione dei progetti di controllo di cui al comma 2 è riservata annualmente una quota adeguata di capacità operativa della Guardia di finanza, degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
- 5. I comitati tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, sono integrati con la partecipazione, per ciascuna regione, di due componenti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali.
- 6. Nella definizione dei criteri selettivi di cui all'articolo 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 7 della citata legge n. 146 del 1980, il Ministro delle finanze tiene conto anche delle indicazioni e degli elementi forniti dal Comitato di cui al comma 1 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « degli interessi legali al 10 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « degli interessi al tasso del 15 per cento annuo »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « dei contributi e dei premi complessivamente dovuti »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

- « ART. 4-bis. (Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS). 1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
- "2-bis. L'INPS può anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per

azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali nonché della Casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni delle località ove hanno sede gli stabilimenti termali di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di gestione".

ART. 4-ter. – (Relazioni degli enti previdenziali). — 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla Commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO.

ARTICOLO 1.

(Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali).

- 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni, con effetto dal 1º ottobre 1992:
- a) dopo le parole: « alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » sono inserite le seguenti: « , nonché alle cancellerie dei tribunali, »;
- b) dopo le parole: « con lavoratori dipendenti, » sono inserite le seguenti: « nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti. »:
- c) dopo le parole: « sono effettuate » è inserita la seguente: « esclusivamente »;
- d) nel secondo periodo, dopo le parole: « dal datore di lavoro » sono inserite le seguenti: « ovvero dal lavoratore autonomo ».
- 2. Le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali di cui al predetto comma 4 si perfezionano esclusivamente attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.
- 3. Lo sportello polifunzionale è coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune, che consente l'accesso alle informazioni necessarie a ciascun ente per perfezionare l'atto di iscrizione. Le modalità tecniche per la realizzazione e la gestione di tale archivio sono definite con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

ARTICOLO. 2.

(Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi).

- 1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
- 3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità.
- 4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati eventualmente costituiti per la gestione delle licenze di esercizio.
- 5. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati.

ARTICOLO 3.

(Vigilanza integrata).

- 1. È costituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una forza di vigilanza integrata tra gli uffici fiscali e la Guardia di finanza, gli ispettorati del lavoro ed i servizi ispettivi degli enti previdenziali, con il compito della vigilanza e del recupero nel campo dell'obbligo tributario e contributivo. Alla forza di vigilanza integrata, in caso di particolari necessità, per fini di attuazione dei servizi operativi, possono partecipare anche ufficiali ed agenti dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato.
- 2. Alla forza integrata di cui al comma 1 sovrintende, a livello nazionale, una direzione operativa costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra le amministrazioni e gli enti interessati. La predetta direzione operativa provvederà alla costituzione, con criteri analoghi, delle direzioni operative regionali.
- 3. La forza di vigilanza integrata sarà composta di 4.000 unità; gli enti previdenziali contribuiranno con un apporto non inferiore al 50 per cento della forza dei propri servizi ispettivi.

4. Nell'azione di vigilanza la forza integrata si avvarrà di tutti i dati disponibili delle singole amministrazioni. Per quanto concerne gli enti previdenziali l'accertamento svolto dal funzionario di un ente avrà effetto anche per quanto di competenza degli altri enti.

ARTICOLO 4.

(Agevolazioni per i contribuenti).

- 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 gennaio 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi legali al 10 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento.
- 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreché alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AG-GIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI 1. 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TE-STO DELLA COMMISSIONE NONCHÉ AGLI ARTICOLI 4-BIS E 4-TER INTRO-DOTTI DALLA COMMISSIONE.

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei lavoratori autonomi inserire la seguente: artigiani.

1. 1.

Vincenzo Mancini.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: è istituito per il triennio 1993-1995 il Comitato con le seguenti: sono istituiti per il triennio 1993-1995 i comitati regionali.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: Il Comitato con le seguenti: Il comitato regionale.

3. 4.

Sartori.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: degli ispettorati del lavoro con le seguenti: dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. 5.

Ghezzi, Pizzinato, Innocenti, La-Rebecchi, Mussi, rizza, Sanna, Turco.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: dagli ispettorati del lavoro con le una relazione concernente tali risultati al

seguenti: dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. 6.

Innocenti, Ghezzi, Pizzinato, La-Mussi. Rebecchi. rizza. Sanna, Turco.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, una volta che gli organismi preposti abbiano svolto l'indagine ed i relativi accertamenti.

3. 1.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) stabilisce le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali territoriali e delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro ai fini di cui alle lettere a) e d).

3. 11.

La Commissione.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: nonché al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Conseguentemente, alla stessa lettera aggiungere, in fine, le parole: ed inviando

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. 7.

Ratto, Italico Santoro.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: agli enti non previdenziali, nonché.

3. 2.

Vincenzo Mancini.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: competenti per territorio.

3. 10.

Vincenzo Mancini.

Al comma 4, sostituire le parole: degli ispettorati del lavoro con le seguenti: dei Servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. 8. Larizza, Mussi, Turco, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Rebecchi, Sanna.

Al comma 5, sostituire le parole: degli ispettorati del lavoro con le seguenti: dei Servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. 9. Rebecchi, Sanna, Turco, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1992, n. 412, gli enti previdenziali sono autorizzati ad avviare le procedure per l'assunzione di personale

al fine di completare le piante organiche dei propri uffici ispettivi.

3. 3.

Calini Canavesi, Azzolina, Bolognesi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* 4. 3.

Sartori.

Sopprimerlo.

* 4. 4.

D'Alema, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Rebecchi, Sanna, Mussi, Turco.

Sopprimerlo.

* 4. 6.

Paissan.

Al comma 1, dopo le parole: che denunciano per la prima volta aggiungere le seguenti: o che comunque regolarizzino.

4. 1.

Vincenzo Mancini.

Al comma 1, sostituire le parole: degli interessi al tasso del 15 per cento annuo con le seguenti: degli interessi nella misura del 17 per cento annuo.

4. 7. (Nuova formulazione)

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: degli interessi fino alla fine del comma, con le seguenti: degli interessi al 17 per cento annuo nel limite massimo del 100 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

4. 5.

Ratto, Italico Santoro.

Sopprimere il comma 2.

4. 2.

Vincenzo Mancini.

ART. 4-bis.

Al comma 2-ter, dopo le parole: stabilimenti termali aggiungere le seguenti: nonché la Casa di riposo.

4-bis. 1.

La Commissione.

ART. 4-ter.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, debbono intendersi completamente sostitutive delle modalità previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.

4-ter. 01.

Sapienza.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che la legge 9 marzo 1989, n. 88, all'articolo 13, disciplinando le competenze dei dirigenti dell'INPS e dell'INAIL, ha innovato profondamente e in modo non equivoco le modalità di accesso al livello di dirigente superiore, prevedendo criteri ispirati alla massima valorizzazione delle capacità professionali;

considerato che la nuova disciplina, regolando interamente l'accesso alla qualifica di dirigente superiore, sostituisce la precedente disciplina vigente per la dirigenza statale;

rilevato che, al contrario, sulla base di orientamenti giurisprudenziali non consolidati, si è ritenuta ancora applicabile la parte della disciplina della dirigenza statale che prevede l'obbligo per le amministrazioni di riservare il 50 per cento dei posti per promozioni di anzianità, con ciò contraddicendo alla lettera della legge n. 88 del 1989 e ai criteri di efficienza e di imprenditorialità che devono improntare l'attività dell'INPS e dell'INAIL,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono da intendersi interamente sostitutive, per gli enti disciplinati dalla medesima legge, delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

9/1549/1

« Sapienza, Ratto, D'Andreamatteo, Bolognesi, Pizzinato, Paissan, Antonio Magri ».

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 1992.

Alterio, Artioli, Bonsignore, Borsano, Breda, Buffoni, Cafarelli, Camber, Carlo Casini, Raffaele Costa, Curci, Dalla Chiesa, de Luca, Ebner, Forlani, Fumagalli Carulli, Luigi Grillo, Iannuzzi, Angelo La Russa, Malvestio, Pellicanò, Piredda, Pisicchio, Sacconi, Silvestri, Spini, Tassone, Thaler Ausserhofer, Tognoli, Zambon.

Annunzio di proposte di legge.

In data 28 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NENCINI: « Modifica all'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 274, in materia di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi corrispondenti alla durata legale di corsi di formazione professionale » (1789);

MASTRANTUONO: « Delega al Governo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia » (1790);

BOSSI ed altri: « Norme per la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (1791);

FINI ed altri: « Istituzione della zona franca industriale di Trapani » (1794).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta d'inchiesta parlamentare.

In data 28 ottobre 1992 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta d'inchiesta parlamentare dai deputati:

BOSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (doc. XXII n. 31).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 28 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Abrogazione delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione » (1792):

TASSI: « Modifica all'articolo 1 della Costituzione » (1793).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di

legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CALDEROLI e CASTELLANETA: « Modifica dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (1512) (Parere della 11 Commissione);

BATTISTUZZI ed altri: « Soppressione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali » (1689) (Parere della V e della X Commissione);

TASSI: « Fissazione di due turni annuali per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali » (1696);

MARIANETTI ed altri: « Soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e della Commissione parlamentare per la riconversione e ristrutturazione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali » (1744) (Parere della V, della X e della XI Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

COSTI ed altri: « Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di condono per gli abusi edilizi » (1651) (Parere della I e della II Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

SARETTA ed altri: « Norme per l'attuazione dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, in materia di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale » (516) (Parere della I, della V e della XII Commissione):

TASSI: « Fissazione di un limite massimo per le retribuzioni, le indennità e le rendite individuali » (1648) (Parere della I e della V Commissione);

alla XII Commissione (Affari sociali):

RENZULLI: « Norme in materia di esercizio della medicina tradizionale orientale » (1700) (Parere della I, della III e della XI Commissione);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

TASSI: « Norme di sostegno e modernizzazione per la viticoltura » (1729) (Parere della V, della VI e della X Commissione);

GORACCI ed altri: « Nuove norme in materia di affitto di fondi rustici » (1758) (Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 9 ottobre 1992 dal ministro dei trasporti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 ottobre 1992, ha trasmesso il piano pluriennale di fissazione dei criteri e degli standard di riferimento per stabilire il rapporto allieviclassi autorizzato per i diversi ordini di scuola, di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (doc. LXXXIV, n. 1-ter).

Questo documento – che sarà stampato e distribuito – è allegato, ai sensi della norma citata, al Documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995 (doc. LXXXXIV, n. 1), già annunciato all'Assemblea nella seduta del 3 agosto 1992.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 ottobre 1992, ha trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminalità, aggiornata al 31 marzo 1992.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in interrogazioni. Sono pubblicate nell'Alledata 23 ottobre 1992, ha trasmesso copia gato B ai resoconti della seduta odierna.

del verbale della riunione del 25 settembre 1992 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento di armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Alle*gato B ai resoconti della seduta odierna.